

## Ai gentili Clienti Loro sedi

# Oggetto: SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE E RAPPORTI IRREGOLARI DI LAVORO

Con la presente si intende portare a conoscenza della clientela quanto esposto nella circolare n.33/09 del Ministero del Lavoro, in merito al provvedimento di sospensione dell'attività produttiva come definito dal recente D.Lgs. n.106/09 in tema di sicurezza sul lavoro.

Nello specifico si sottolinea come tale disposizione interessi, tra le altre, le posizioni dei lavoratori autonomi quali, ad esempio, collaboratori familiari, soci operanti all'interno dell'azienda, collaboratori occasionali ecc..

#### Presupposti del provvedimento

I presupposti alternativi per l'applicazione della sospensione dell'attività aziendale risultano essere:

l'impiego di lavoratori, autonomi o dipendenti



in "nero" in misura pari o superiore al 20% del totale dei soggetti presenti sul luogo di lavoro, con riferimento alla sede o all'unità produttiva ispezionata. Tale precisazione consente di continuare l'attività presso le unità/cantieri non ispezionati;

la reiterazione di gravi violazioni in materia di tutela della salute e sicurezza del lavoro in relazione ai soggetti operanti all'interno dell'azienda <u>indipendentemente dalla qualificazione giuridica degli</u> stessi.



Quindi, anche in questo caso, si intendono ricompresi i lavoratori autonomi, i collaboratori, i titolari di cariche sociali ecc. (in attesa dell'ema-nazione del Decreto Ministeriale recante l'elencazione delle gravi violazioni, l'individuazione delle stesse è da ricercarsi nell'allegato I al D.Lgs. n.81/08).

Per quanto riguarda il primo punto si deve considerare lavoratore in nero quello completamente sconosciuto alla Pubblica Amministrazione. Proprio in merito al rapporto con la P.A., vanno intesi come sconosciuti i soggetti per i quali non è stata inviata la comunicazione unica al Centro per l'Impiego tramite le conosciute modalità telematiche, o ad altri enti ove previsto. Il Ministero precisa inoltre che nel caso di **impiego di lavoratori autonomi**, la presenza di iscrizione alla CCIAA non è sufficiente a certificare la genuinità della posizione all'interno dell'azienda. Il requisito da soddisfare sarà infatti rappresentato dalla presenza di una vera e propria "formalizzazione del rapporto" (rilevabile ad esempio per il tramite dei versamenti fiscali).

Germana Cortassa

dottore commercialista • revisore contabile

A completamento di quanto detto, pare utile sottolineare come la presenza di praticanti all'interno degli studi professionali sarà considerata regolare solo qualora i soggetti risultino iscritti presso l'apposito albo professionale.

Per rendere più agevole il calcolo della quota di lavoratori irregolari che possono determinare la sospensione, si propone un'esemplificazione pratica:

# **ESEMPIO**

La percentuale del 20%, si calcola sulla totalità di lavoratori <u>presenti sul luogo ispezionato</u>. Poniamo il caso di azienda che al momento dell'ispezione occupi 10 lavoratori di cui 2 in nero al momento dell'ispezione. Si dovrà quindi calcolare il 20% dei lavoratori presenti. Rileverà come 2 in nero lavoratori rappresentino proprio il 20% della forza lavoro, giustificando quindi l'adozione del provvedimento di sospensione (la circolare ministeriale parla di personale irregolare in misura pari o superiore al 20%).

L'occupazione in nero di un lavoratore *part-time* non da titolo al riproporzionamento dello stesso ai fini del computo totale, in quanto la condizione di lavoratore in nero considera i soggetti come <u>teste</u> e non in relazione al <u>tempo di lavoro prestato.</u>

Resta inteso che nel caso di un unico lavoratore presente all'interno dell'azienda o dell'unità ispezionata, non risulta applicabile il provvedimento di sospensione. Proprio in tale circostanza, il lavoratore dovrà essere prontamente allontanato, indipendentemente dalla qualificazione giuridica attribuibile al soggetto (prestatore d'opera occasionale, collaboratore familiare ecc.).

### Effetti della sospensione

Il provvedimento della sospensione comporta due diverse conseguenze di rilevante portata.

### Conseguenze derivanti dal provvedimento di sospensione:

blocco totale dell'attività <u>dell'unità produttiva o</u> <u>cantieri ispezionati</u>, fino alla realizzazione delle regolari condizioni di lavoro ed al pagamento della sanzione aggiuntiva pari ad €2500,00 (caso di sospensione per problemi di sicurezza) o € 1500,00 (caso di sospensione per personale in nero);

impossibilità per <u>l'impresa nel suo</u> <u>complesso</u> di contrattare con la P.A. e partecipare a gare pubbliche per un periodo che va da un minimo pari alla durata della sospensione, fino ad un massimo di due anni.

Si informa che contro il provvedimento di sospensione è ammesso ricorso entro 30gg alla Direzione Regionale del Lavoro o al Presidente della Giunta Regionale, i quali dovranno pronunciarsi entro i successivi 15 giorni. In caso di mancata pronuncia il ricorso si considera accolto (silenzio incidente).

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. Cordiali saluti.

firma

Germana Cortassa

dottore commercialista • revisore contabile